

TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse di **CRISCI ANTONELLA**, nata a San Potito Sannitico (CE), il 29.01.1978, residente a Pistoia, Via di Valdibrana, n. 217, C.F. CRSNNL78A69I130N, **DOMENICHINI CHIARA**, nata a Pistoia, il 17.11.1974, ed ivi residente in Via Buonarroti, n. 17, C.F. DMNCHR74S57G713F, **MANZI CLAUDIA**, nata a Napoli, il 10.03.1989, residente a Monsummano Terme, Via Francesca Pazzera, n. 213, C.F. MNZCLD89C50F839U, **ZAMPI CHIARA**, nata a Montevarchi (AR) il 30.06.1977, residente in Pistoia, Via Crocetta e Sammommè, C.F. ZMPCHR77H70F656H, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paola Calzolari del Foro di Pistoia (C.F. CLZPLA70R51G999P, pec paola.calzolari@pec.avvocatipistoia.it, fax 0573767229) e dall'Avv. Margherita Semplici del Foro di Pistoia (C.F. SMPMGH83M65G713V, pec margherita.semplici@pec.avvocatipistoia.it, fax 057322071) ed elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'Avv. Paola Calzolari, sito in Pistoia, Via delle Olimpiadi, n. 13, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegato al presente ricorso ex art. 83, comma 3, c.p.c.

Ricorrenti

CONTRO

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia), con sede in Pistoia, Via Mabellini, n. 9, PEC usppt@postacert.istruzione.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

E CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, P.IVA 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso in cui uffici è domiciliato in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

E NEI CONFRONTI



Di tutti i soggetti che sono stati inseriti negli elenchi aggiuntivi di I fascia della Graduatoria Provinciale per Supplenze di cui all'O.M. 60/2020 validi per l'attribuzione degli incarichi per l'a.s. 2021/2022, secondo il procedimento indicato dal D.M. 51/2051 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI- Pistoia), nonché di tutti i soggetti inseriti nella Graduatoria Provinciale per Supplenze di II fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI- Pistoia), eventualmente pregiudicati dall'esito del presente giudizio e dall'inserimento delle ricorrenti negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenze di cui all'O.M. 60/2020, con conseguente mutamento dell'ordine di precedenza nella attribuzione degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2021/2022

Controinteressati

SI ESPONE

- Le ricorrenti, avendo superato la prova scritta della procedura di concorso straordinario bandita con D. D. del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, per la classe di concorso A018, nelle more della pubblicazione della graduatoria finalizzata all'immissione a ruolo per la relativa classe di concorso, hanno presentato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia), ai sensi e per gli effetti dell'O.M. 60/2020, nonché del D.M. 51/2021, istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS);
- L'istanza è stata respinta con decreto dirigenziale n. 4390 del 12/08/2021 (**all. 1**) dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia), con conseguente esclusione delle ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi di I fascia, pubblicati definitivamente con provvedimento n. 4456 del 20/08/2020 (**all. 2**);
- L'esclusione è stata motivata sulla base della circostanza che le graduatorie di merito (tra cui anche quella relativa alla classe di concorso A018) non sarebbero state pubblicate entro il giorno 31/07/2021;
- Le ricorrenti hanno provveduto, in data 25/08/2021, alla diffida (**all. 3**) dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia) per ottenere l'inserimento negli elenchi



aggiuntivi di I fascia della GPS: in particolare, si diffidava a sospendere immediatamente la procedura straordinaria di assegnazione delle cattedre per la classe di concorso A018 da I fascia GPS di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021 e a provvedere immediatamente, previa rettifica dei relativi e conseguenti provvedimenti, all'accantonamento delle cattedre destinate alla procedura concorsuale straordinaria per l'immissione per la classe di concorso A018 sino all'assegnazione ai soggetti che legittimamente ne avessero diritto e, comunque, in subordine, a provvedere all'assegnazione di tali cattedre solo in via temporanea con la formula "fino ad avente diritto". La diffida non produceva alcun esito;

- Il decreto dirigenziale n. 4390 del 12/08/2021 e gli elenchi aggiuntivi di I fascia compilati previa esclusione delle ricorrenti sono, pertanto, illegittimi, erronei e ingiusti, avendo le ricorrenti diritto ad essere inserite negli elenchi aggiuntivi di I fascia della GPS per i seguenti

MOTIVI

IN FATTO E IN DIRITTO

I. Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro

In via preliminare, la giurisdizione sul presente giudizio appartiene al Tribunale ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, e non al Tribunale Amministrativo Regionale, venendo in rilievo questione attinente ad un diritto soggettivo delle ricorrenti, ossia quello ad essere inserite negli elenchi aggiuntivi di I fascia della GPS, in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

L'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (TUPI) afferma che *sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti*, precisando al comma 4 che *restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione.*

La giurisprudenza ha chiarito che per "procedure concorsuali" si intendono quelle a carattere selettivo, che sono caratterizzate dalla comparazione delle qualità dei candidati, che si svolgono in base a criteri di selezione prefissati in un bando pubblico, nell'ambito delle quali si verificano, di conseguenza, le conoscenze e competenze professionali dei candidati e che portano a formulare una graduatoria



finale; non sono da intendersi, invece, quali procedure concorsuali - con la conseguenza che la cognizione delle relative controversie appartiene al Giudice Ordinario - le procedure a carattere cd. idoneativo, in cui ci si limita appunto a verificare, di regola in base ai titoli posseduti, se i candidati sono idonei a ricoprire un dato incarico e si predispone di conseguenza un elenco, entro il quale l'amministrazione interessata presceglie (in tali termini *ex multis*, Consiglio di Stato 5693/2015 e 4039/2015).

In altre parole, la giurisprudenza, dunque, ha escluso che l'art. 63, comma 4, TUPI, potesse trovare applicazione nelle fattispecie che si caratterizzano per la formazione di apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (pur se derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili nel tempo, come sono, senza ombra di dubbio, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

Sulle graduatorie, sempre in tema di riparto (con una giurisprudenza afferente alle GAE per il personale docente, ma che, *mutatis mutandis*, può essere ermeneuticamente estesa alle GPS), la Suprema Corte ha consolidato il richiamato orientamento, nel senso che *al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (ex multis, Cass. civ., SS.UU., ord. n. 17123/2019 e 21198/2017).*



Così come le graduatorie ad esaurimento, le GPS non hanno natura di provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di tipo selettivo nel quale, a fronte della spendita dei poteri autoritativi riconosciuti dalla legge in capo all'Amministrazione ed ulteriormente delimitati dalla *lex specialis* del concorso, si stagliano le situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo (pretensivo) dei candidati: nelle procedure concorsuali, la P.A. esercita, infatti, un potere autoritativo inteso ad individuare, mediante una selezione imparziale, i candidati meritevoli a cui assegnare un bene della vita non disponibile per tutti, escludendo contestualmente gli altri, laddove un tale potere non risulta rinvenibile nella procedura di formazione delle graduatorie ad esaurimento che, invece, si caratterizzano per l'iscrizione al loro interno, nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita domanda di inserimento.

Le GPS istituite in base all'art. 2, comma 4^{ter}, del d.l. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60/2020, eredi delle GAE, hanno le medesime caratteristiche: infatti, non si riscontra, per la formazione delle medesime, alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M. 60/2020 *ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione.* Non essendovi una procedura selettiva per la formazione dell'elenco da cui scaturisce il diritto degli aspiranti ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla valorizzazione di titoli e servizi dichiarati e posseduti ed ad essere nominati per la sottoscrizione del contratto di lavoro, non si rinviene alcun potere pubblicistico confluente in un provvedimento amministrativo, ma piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa in capo all'amministrazione in qualità di datore di lavoro pubblico, per cui la posizione giuridica lesa non può che essere di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

Tali conclusioni in merito al riparto di giurisdizione, non possono essere confutate neppure alla luce della recentissima *sentenza del Consiglio di Stato 2007/2021*, la



quale, a ben vedere, si riferisce, nel confermare la giurisdizione del giudice amministrativo, alla diversa casistica delle controversie riguardanti le graduatorie d'istituto, nell'ambito delle quali, a differenza di quanto avviene per le GPS, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale.

Poiché nel presente ricorso la domanda è quella volta all'accertamento del diritto delle ricorrenti, in quanto in possesso dei requisiti richiesti (né la verifica di tali requisiti, si badi bene, richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi anzi di attività vincolata alla sussistenza o meno dei presupposti di legge), ad essere inserite negli elenchi aggiuntivi di I fascia, con conseguente annullamento o comunque disapplicazione per illegittimità, erroneità, ingiustizia del provvedimento dirigenziale che ne ha decretato l'esclusione, non si può che concludere nel senso della giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

II. Sul diritto delle ricorrenti all'inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia della GPS da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia)

Con O.M. 60/2020 (**all. 4**) sono state definite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi *6bis* e *6ter* della L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo; detta ordinanza ha disciplinato la costituzione di tali graduatorie su posto comune e di sostegno in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, stabilendo i requisiti generali di ammissione nonché i titoli da dichiarare e sottoporre alla valutazione degli uffici scolastici provinciali.

L'O.M. 60/2020 ha, altresì, stabilito, all'art. 10, comma 1, che *nelle more della ricostituzione delle GPS* (graduatorie provinciali per supplenze), *i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia,*



precisando che ai fine della costituzione degli elenchi aggiuntivi sarebbe stato emanato uno specifico decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 10 O.M. 60/2020, per la costituzione degli elenchi aggiuntivi di prima fascia, è stato in effetti emanato, in data 03/03/2021, il D.M. 51/2021 (**all. 5**), il cui art. 1 ha riconosciuto ai soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20/07/2021 la facoltà di richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di I fascia cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia.

Con successivo avviso (**all. 6**), il Ministero dell'Istruzione ha comunicato le modalità di presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia, precisando il termine dal 16/07/2021 al 24/07/2021 per l'invio delle domande, nonché la possibilità, conformemente al disposto dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, di presentare l'istanza per tutti coloro che avessero conseguito il titolo di abilitazione entro il 31/07/2021 (detta disposizione, infatti, stabilisce che i posti vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo di cui al medesimo articolo, siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi, prevedendo appunto la possibilità di iscrizione ai relativi elenchi per coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31/07/2021).

Quanto al requisito dell'acquisizione del titolo di abilitazione all'insegnamento, con proprio parere prot. 1112 del 22/07/2021 (**all. 7**), il Ministero dell'Istruzione ha chiarito che, in riferimento alla procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente nella scuola di I e II secondo grado indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 (**all. 8**), deve essere riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento al ricorrere delle seguenti condizioni:

- iscrizione nell'elenco non graduato di cui all'art. 1, comma 9, lett. e, del D.L. 126/2019, convertito, con modificazioni, in L. 159/2019, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/2021;
- titolarità, nell'anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.



In particolare, il citato art. 1, comma 9, lett. e del D.L. 126/2019 prevede che condizione per l'inserimento nell'elenco non graduato sia unicamente il superamento delle prove scritte dei relativi concorsi, di tal che ciò significa che chiunque abbia superato le prove scritte del concorso straordinario e sia titolare di contratto, come indicato dal citato parere, debba considerarsi abilitato all'insegnamento per la classe di concorso di partecipazione; peraltro, si evidenzia che l'inserimento nell'elenco non graduato è stato superato dalla disposizione di cui all'art. 59, comma 3, del D.L. 73/2021 (in base alla quale le graduatorie di merito del predetto concorso sono integrate con coloro i quali hanno superato la prova scritta con il punteggio minimo previsto, cioè 56/80).

Come già rappresentato, con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 23 Aprile 2020 è stata bandita procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado a valere sulle immissioni a ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; detto concorso ha avuto carattere abilitante e selettivo per espressa disposizione normativa; il bando, all'art. 13, ha previsto una prova scritta di 80 quesiti, stabilendo appunto che avrebbero superato la prova coloro che avessero conseguito il punteggio minimo di 56/80; al superamento della prova scritta (art. 14) doveva far seguito la valutazione dei titoli già dichiarati al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, titoli da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito della prova scritta da parte di ciascun candidato; il punteggio massimo assegnabile ai titoli si prevedeva in 20 punti. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, doveva procedere alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo.

I concorrenti per la Toscana per la scuola secondaria, classe di concorso A018, che hanno partecipato presso l'USR del Lazio al concorso straordinario D.D. 510/2020, hanno sostenuto la prova scritta in data 15/02/2021; i risultati della prova scritta (avviso Prot. n. 24924 del 16/07/2021, **all. 9**) sono stati pubblicati in data 19/07/2021, con onere, per i candidati che l'hanno superata, di trasmettere all'USR Lazio i titoli nei termini previsti dal bando, ma ad oggi la graduatoria del concorso straordinario non è stata ancora pubblicata.



Le odierne ricorrenti (tutte titolari di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021, all. 10, 11, 12, 13), avendo superato la prova scritta della predetta procedura di concorso, nelle more della pubblicazione della graduatoria finalizzata all'immissione a ruolo per la relativa classe di concorso, hanno presentato, ai sensi e per gli effetti dell'O.M. 60/2020, nonché del D.M. 51/2021, istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS), ma, come rappresentato in premessa, l'istanza è stata respinta, con conseguente esclusione delle aspiranti dagli elenchi aggiuntivi di I fascia, con decreto dirigenziale prot. 4390 del 12/08/2021, elenchi aggiuntivi che sono poi stati pubblicati in data 20/08/2021 con prot. 4456/2021.

L'esclusione delle ricorrenti è illegittima, erronea ed ingiusta, vantando le stesse il diritto ad essere inserite negli elenchi aggiuntivi di I fascia, in quanto, per effetto del combinato disposto dell'O.M. 60/2020, del D.M. 51/2021, del D.L. 73/2021, nonché del D.L. 126/2019 convertito con modificazioni in L. 159/2019, così come interpretati dalla nota del MI n. 1112/2021 del 22/07/2021, il mero superamento della prova scritta del concorso straordinario n. 510/2020 conferisce alle stesse il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, unico presupposto per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia della GPS.

III. Sull'illegittimità, l'erroneità, l'ingiustizia manifesta del provvedimento di esclusione, nonché dell'elenco aggiuntivo di I fascia GPS in parte qua

I ritardi connessi alla redazione della graduatoria di merito da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio non posso determinare un pregiudizio per le ricorrenti che, come sopra rappresentato, per il solo fatto di aver superato la prova scritta del concorso straordinario (in quanto già titolari di contratto nell'a.s. 2020/2021) e a prescindere dalla propria collocazione nella graduatoria di merito per l'immissione in ruolo di quella procedura, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento e di conseguenza hanno diritto ad essere inserite negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS.

Il decreto dirigenziale n. 4390/2021 del 12/08/2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia) con cui le ricorrenti sono state escluse è pertanto illegittimo, erroneo e ingiusto, così come lo è l'elenco aggiuntivo di I fascia GPS prot. 4456/2021 del



20/08/2021, nella parte in cui non include nella I fascia le ricorrenti: detti atti violano la normativa istitutiva delle GPS, in particolare sono in contrasto con l'O.M. 60/2020, del D.M. 51/2021, del D.L. 73/2021, nonché del D.L. 126/2019 convertito con modificazioni in L. 159/2019, così come interpretati dalla nota del MI n. 1112/2021 del 22/07/2021.

Va evidenziato, inoltre, come gli atti adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia) in merito all'esclusione dalla I fascia GPS delle ricorrenti siano di segno opposto rispetto a quelli adottati da altri Uffici Scolastici Provinciali, che non hanno affatto escluso dalla I fascia GPS aspiranti in posizione analoga rispetto alle aspiranti odierne ricorrenti, con la conseguenza che vi è una grave disparità di trattamento tra soggetti in situazione identica; si tratta in particolare delle GPS di I fascia pubblicate dal'Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca (inserimento di Pasquino Iacopo), dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari (inserimento di Longo e Argiolas), dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma (inserimento di Tiberio Flaminia).

Il Decreto Dirigenziale n. 4390/2021 del 12/08/2021 e n. 4456/2021 del 20/08/2021 nella parte in cui non include nella I fascia le ricorrenti dell'Ufficio Scolastico Provinciale, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché incognito alle ricorrenti, dovranno pertanto essere annullati o, comunque, disapplicati dal Giudice del Lavoro, che, per effetto dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001, nel settore del cd. "pubblico impiego privatizzato", è legittimato anche all'annullamento dei provvedimenti emanati dalla Pubblica Amministrazione.

In conseguenza e per l'effetto dell'annullamento del decreto n. 4390/2021 del 12/08/2021 e della GPS pubblicata con atto 4456/2021 del 20/08/2021 *in parte qua*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia) dovrà essere condannato alla rettifica del proprio atto n. 4676/2021 del 06/09/2021 di conferimento delle supplenze al personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 da GAE e GPS Provincia di Pistoia, in quanto il conferimento degli incarichi non ha tenuto conto dell'inclusione nell'elenco aggiuntivo di I fascia GPS delle odierne ricorrenti.



IV. Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Il mancato inserimento nelle graduatorie di I fascia, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 D.L. 126/2019, convertito con modificazioni in L. 159/2019, e dell'art. 59 D.L. 73/2021, rischia di far perdere alle ricorrenti l'opportunità dell'immissione in ruolo, quand'anche risultassero in posizione utile nella graduatoria di merito esito del concorso straordinario n. 510/2020, poiché, visto il ritardo nella pubblicazione della stessa da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, l'immissione in ruolo sta avvenendo attingendo dalla GPS di I fascia (da cui le stesse sono state, peraltro, illegittimamente escluse) e non dalla Graduatoria di Merito.

Visto che da tale circostanza deriverebbe alle ricorrenti il pregiudizio grave ed irreparabile di perdere l'opportunità dell'immissione in ruolo anche qualora risultassero in posizione utile nell'ambito della graduatoria di merito dal momento che le immissioni in ruolo stanno avvenendo dalla GPS I fascia da cui sono state illegittimamente escluse, ricorrono senz'altro i presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. volto a sospendere immediatamente la procedura straordinaria di assegnazione delle cattedre per la classe di concorso A018 da I fascia GPS di cui all'art. 59 c. 4 del D.L. 73/2021 e a provvedere all'accantonamento delle cattedre destinate alla procedura concorsuale straordinaria per l'immissione in ruolo per la classe di concorso A018 sino all'assegnazione ai soggetti vincitori di concorso o, comunque, in subordine, a provvedere all'assegnazione delle cattedre solo in via temporanea con la formula "fino ad avere diritto".

Per i motivi sopraesposti, attesa la natura della controversia, le Sig.re Crisci Antonella, Domenichini Chiara, Manzi Claudia e Zampi Chiara, come sopra rappresentate, difese e domiciliate,

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale di Pistoia, Giudice Unico designando, in funzione di Magistrato del lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di discussione della presente causa, convocando avanti a sé le parti per ivi, in contraddittorio o in contumacia, *contrariis reiectis*, sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico, in funzione di Magistrato del lavoro,

- **In via cautelare ex art. 700 c.p.c.**, anche *inaudita altera parte*, sospendere immediatamente la procedura straordinaria di assegnazione delle cattedre per la classe di concorso A018 da I fascia GPS di cui all'art. 59 c. 4 del D.L. 73/2021 e prescrivere all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia) di provvedere all'accantonamento delle cattedre destinate alla procedura concorsuale straordinaria per l'immissione in ruolo per la classe di concorso A018 sino all'assegnazione ai soggetti vincitori di concorso o, comunque, in subordine, a prescrivere di provvedere all'assegnazione delle cattedre solo in via temporanea con la formula “fino ad avvenire diritto”;

- **Nel merito**, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nell'elenco aggiuntivo di I fascia GPS per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare i resistenti all'inserimento delle ricorrenti negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS per la Provincia di Pistoia;

- **Nel merito**, accertare e dichiarare l'illegittimità, erroneità ed ingiustizia e per l'effetto annullare o, comunque, disapplicare il decreto n. 4390/2021 del 12/08/2021 e della GPS pubblicata con atto 4456/2021 del 20/08/2021 nella parte in cui non include le ricorrenti, emanati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia), nonché annullare o, comunque, disapplicare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché incognito alle ricorrenti;

- **Nel merito**, condannare l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI - Pistoia) alla rettifica del proprio atto n. 4676/2021 del 06/09/2021 di conferimento delle supplenze al personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 da GAE e GPS Provincia di Pistoia, previo inserimento nell'elenco aggiuntivo di I fascia GPS delle ricorrenti;

- **Con vittoria di spese e compensi di giudizio”**.

Dichiarazione di valore

Si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato e che, pertanto, è dovuto un contributo unificato di Euro 259,00.

IN VIA ISTRUTTORIA



si depositano i seguenti documenti:

- 1) copia del decreto di esclusione n. 4390 del 12/08/2021;
- 2) copia del decreto di pubblicazione elenchi GPS n. 4456 del 20/08/2021 con graduatorie;
- 3) copia della diffida del 25/08/2021;
- 4) copia dell'O.M. 60/2020;
- 5) copia del D.M. 51/2021;
- 6) copia dell'avviso per gli elenchi aggiuntivi di I fascia;
- 7) copia della nota del MI su abilitazione all'insegnamento;
- 8) copia del bando di concorso straordinario del 23/04/2020 n. 510;
- 9) copia dell'avviso del superamento della prova scritta sulla classe A018;
- 10) copia del contratto di Crisci Antonella;
- 11) copia del contratto di Domenichini Chiara;
- 12) copia del contratto di Manzi Claudia;
- 13) copia del contratto di Zampi Chiara.

Si chiede, altresì, di ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ulteriore ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Premesso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia GPS per la Provincia di Pistoia per l'a.s. 2021/2022;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia a tutti i soggetti inseriti negli elenchi aggiuntivi di I fascia della Graduatoria Provinciale per Supplenze di cui all'O.M. 60/2020 validi per l'attribuzione degli incarichi per l'a.s. 2021/2022, secondo il procedimento indicato dal D.M. 51/2051 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI- Pistoia), nonché a tutti i soggetti inseriti nella Graduatoria Provinciale per Supplenze di II fascia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI- Pistoia),



eventualmente pregiudicati dall'esito del presente giudizio e dall'inserimento delle ricorrenti negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle Graduatorie Provinciali per Supplenze di cui all'O.M. 60/2020, con conseguente mutamento dell'ordine di precedenza nella attribuzione degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2021/2022;

- La notifica del ricorso con le modalità ordinarie sarebbe invero impossibile non solo in ragione del rilevante numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli tutti, non garantendo la compiuta instaurazione del contraddittorio;
- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarebbe inidonea allo scopo non prevedendo la pubblicazione integrale dell'atto introduttivo;
- Il Giudice adito può comunque autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi gli strumenti telematici, la cui validità è ormai riconosciuta dalla giurisprudenza;
- La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI- Pistoia) è certamente modalità idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i contro interessati, i quali potrebbero intervenire nel giudizio.

Tanto premesso e ritenuto, i sottoscritti Avv. Paola Calzolari e Margherita Semplici

Fanno istanza

Affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quella stabilita dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Voglia autorizzare

La notifica del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del MI nella parte all'uopo dedicata e nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Pistoia (Ufficio XI- Pistoia).



Con ossequi.

Pistoia, 16 settembre 2021

Avv. Paola Calzolari
Avv. Margherita Semplici

